
Raccomandazioni alle case di riposo e di cura in merito alle prescrizioni vigenti dal 2020 concernenti sconti/gratificazioni per medicinali e materiali

Premessa

Dal 2020 vige una nuova regolamentazione per la dispensazione di medicinali, materiale diagnostico e di cura, che interessa in particolar modo gli istituti dotati di una farmacia propria.

Da un lato, i fornitori delle prestazioni non devono «accettare un indebito vantaggio» dal commercio dei prodotti tale da influire sulla scelta del trattamento ([art. 55 LATer](#)).

Dall'altro lato, devono far beneficiare i pazienti, risp. gli assicuratori, della remunerazione diretta o indiretta ottenuta con l'acquisto di medicinali o materiale di cura (come sconti sui prezzi e rimborsi; [art. 56 cpv. 3 LAMal](#)).

In sintesi si può affermare che le aziende non possono trattenere gli utili realizzati con l'acquisto e la vendita di medicinali e materiali, bensì devono trasferire l'intero margine ai pazienti o agli assicuratori.

Raccomandazioni

Per gli specialisti, le nuove regolamentazioni sono un grattacapo e le associazioni di categoria senesuisse e CURAVIVA Svizzera ne richiedono un'attuazione orientata alla pratica. In generale è messa in evidenza una grande zona grigia: non vi è chiarezza né su quanto debba essere restrittiva l'interpretazione delle nuove disposizioni né sulle eventuali pene. Dopo i colloqui avuti con partner ed esperti, le associazioni di categoria forniscono le seguenti raccomandazioni, prive di carattere giuridicamente vincolante:

1. I fornitori di prestazioni che vogliono **l'assoluta certezza del diritto** devono rinunciare completamente a ogni sconto offerto per l'acquisto o trasferirlo direttamente. Se l'intero materiale acquistato viene rivenduto allo stesso prezzo e non vi sono rimborsi, non sussiste alcuna violazione della legge. Lo stesso dovrebbe valere anche se lo stesso identico sconto è concordato per contratto con gli assicuratori malattia.

Tuttavia, la rinuncia alle agevolazioni offerte all'acquisto non è nell'interesse né delle aziende né dei pazienti. Riteniamo che l'accettazione delle remunerazioni non sia illegale se esse sono impiegate per la copertura delle spese direttamente connesse. Quindi, se è possibile dimostrare molto concretamente nei singoli casi che l'intera somma serve a coprire i costi altrimenti scoperti per l'acquisto, la conservazione e la dispensazione e che non è ricavato alcun profitto dall'acquisto o dalla vendita di medicinali e materiali, non si è praticamente passibili di pena.

2. I fornitori di prestazioni che **non vogliono rinunciare a sconti/rimborsi** devono dimostrare di non conseguire alcun utile grazie ad essi. Occorre dimostrare concretamente con mezzi adeguati (contabilità dei costi, libri separati) che i costi connessi sono almeno pari agli sconti ricevuti.

È ipotizzabile anche la seguente variante, che non comporta alcuna differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.

3. I fornitori di prestazioni possono **ricevere in luogo di sconti/gratificazioni determinati servizi aggiuntivi gratuiti dai fornitori**. Sono varie le possibilità che semplificano i processi (come la suddivisione in blister dei medicinali, l'assistenza per la fatturazione, il servizio di consegna/ritiro, tempi di consegna molto brevi ecc.).

Maggiori informazioni sono disponibili nella [guida di CURAVIVA Svizzera del novembre 2019](#).